



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Imola, 25 novembre 2015

Dott.ssa Paola Tarozzi

Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Imola

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

LAVORATORI

Art. 37 titolo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
**Formazione adeguata e
sufficiente in materia di salute e
sicurezza**

Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011
Accordo Stato-Regioni n.153 del 25 luglio 2012
Interpelli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
**Durata, contenuti minimi e modalità della formazione e
dell'aggiornamento**

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Art.37 titolo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

comma 1

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza** (*omissis*)

comma 2

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (*omissis*)

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

**Accordo Stato-Regioni n.221 del 21
dicembre 2011**

**Accordo Stato-Regioni n.153 del 25
luglio 2012**

“Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni”

“Disciplina, ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.Lgs.81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti dall’art.2, comma 1 lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1, del medesimo D.Lgs. N.81/08”

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Gli Accordi Stato-Regioni
SI APPLICANO A

Lavoratori e lavoratrici
(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
applicazione obbligatoria

Dirigenti e preposti
(art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
applicazione facoltativa

Soggetti di cui all'art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
applicazione facoltativa

Gli Accordi Stato-Regioni
NON SI APPLICANO A

Lavoratori stagionali di cui all'art.3 comma 13
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

**Gli Accordi Stato-Regioni
NON DISCIPLINANO**

Formazione addetti
primo soccorso (DM
388/2003)
e antincendio (DM
10 marzo 1998)

Titolo III art.73
comma 5
Attrezzature di
lavoro Accordo
Stato-Regioni n.
del

Titolo IV art.136
comma 6
Allegato XXI
Montaggio
ponteggi

ecc.

La formazione prevista dai
titoli successivi al Titolo I del
D.Lgs. 81/08 o da altre
norme, relative a mansioni o
attrezzature particolari, che
individuano in modo
puntuale le caratteristiche dei
così (durata, contenuti, ecc)

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Gli Accordi Stato-Regioni

Definiscono gli **elementi minimi** degli **attestati** di formazione

lasciati in copia al lavoratore/preposto /dirigente

Non disciplinano l'addestramento

- Indicazioni del soggetto organizzatore del corso
 - Normativa di riferimento
- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
 - Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
 - Periodo di svolgimento del corso
 - Firma del soggetto organizzatore del corso

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione **LAVORATORI**

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

COME

Modulo di **Formazione Specifica**

Rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell'azienda

Non consentita modalità **e-learning**

Aggiornamento minimo 6 ore ogni 5 anni

Consentita modalità **e-learning**

Modulo di **Formazione Generale**

Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Durata **4 ore**

Uguale per tutti i settori ATECO

Credito formativo permanente

Consentita modalità **e-learning**

4 ore settore ATECO rischio basso

8 ore settore ATECO rischio medio

12 ore settore ATECO rischio alto

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione **LAVORATORI**

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

Formazione Specifica

Va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la sua durata può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda.

Il monte ore minimo, individuato dagli Accordi Stato-Regioni, può essere aumento in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda (Valutazione dei Rischi)

Interpello N.11/2013 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione **Lavoratori e lavoratrici**
(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Applicazione Accordi Stato-Regioni

Formazione Specifica →

Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63) **ha inserito all'art.37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. il comma 14-bis:**

Le **modalità di riconoscimento** del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono **individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.

↓

In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, in cui i **contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono**, in tutto o in parte, è **riconosciuto il credito formativo** per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Dirigenti e Preposti
(art.37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Applicazione Accordi Stato-Regioni

Formazione DIRIGENTI e PREPOSTI

Applicazione Accordi Stato-Regioni

È facoltativa


Costituisce corretta applicazione
dell'art.37 comma 7 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.

In caso di corso di formazione
difforme agli Accordi il datore di
lavoro dovrà dimostrare di aver
fornito a dirigenti e preposti una
formazione “adeguata e specifica”

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Dirigenti e Preposti
(art.37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Applicazione Accordi Stato-Regioni

PREPOSTI



Aggiornamento ogni 5 anni solo per la funzione di preposto, comprensivo dell'aggiornamento quale lavoratore.
Durata minima **6 ore**.
Consentita modalità **e-learning**.

Formazione **particolare e aggiuntiva** della durata di 8 ore.

Credito formativo permanente, salvo modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di un'altra azienda.

Frequenza obbligatoria ad almeno il **90% delle ore** di formazione.


Consentita modalità **e-learning** per i contenuti della formazione individuati ai **punti da 1 a 5** dell'Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011.

L'Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011 ha aggiunto **nuovi contenuti** rispetto a quelli già previsti dall'art.37 co.7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Dirigenti e Preposti
(art.37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Applicazione Accordi Stato-Regioni

DIRIGENTI



**Aggiornamento ogni 5 anni per la
funzione di dirigente.**
Durata minima **6 ore.**
Consentita modalità e-learning

Formazione specifica per la funzione svolta
della durata minima di **16 ore.**
**Sostituisce integralmente la formazione
prevista per i lavoratori.**
Frequenza obbligatoria ad almeno il 90%
delle ore di formazione
Credito formativo permanente.
Consentita modalità e-learning.

L'Accordo Stato-Regioni n.221 del 21
dicembre 2011 ha strutturato la formazione
in **4 Moduli**

- Giuridico-normativo
- Gestione e organizzazione della sicurezza
- Individuazione e valutazione dei rischi
- Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

QUANDO

Costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro

Cambio mansione,
introduzione di nuove
attrezzature, tecnologie,
sostanze o preparati pericolosi
Deve essere **ripetuta la
formazione specifica
limitata alle modifiche o
contenuti di nuova
introduzione**

Anteriormente o
contestualmente all'assunzione.
Comunque **non oltre 60 giorni
dall'assunzione** dimostrando
d'aver già avviato il percorso
formativo



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione

Circolare n.20 del 29 luglio 2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello N.14/2014 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori e lavoratrici
(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Applicazione Accordi Stato-Regioni

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

preposti e dirigenti

Obbligatoria
(colloquio o test)

lavoratori e lavoratrici

obbligatoria
per erogazione in modalità
e-learning.
La **verifica finale** di
apprendimento deve
avvenire **in presenza fisica**

non obbligatoria
per erogazione in
modalità **tradizionale**
*(es. lezioni frontali in
aula)*

Interpello N.12/2014 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori e lavoratrici
(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Applicazione Accordi Stato-Regioni

Cosa accade se un
lavoratore, già formato
ai sensi degli Accordi
Stato-Regioni, viene
assunto da un'azienda?

Settore produttivo uguale

Riconosciuta sia la
formazione generale sia
la formazione specifica

Settore produttivo diverso


Riconosciuta la formazione
generale. Ripetuta la formazione
specifica che dovrà essere relativa
al nuovo settore produttivo

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori e lavoratrici
(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Applicazione Accordi Stato-Regioni

DOVE

Presso l'azienda



Presso la sede del soggetto formatore

Presso il domicilio del lavoratore nel caso di formazione in modalità e-learning

In ogni caso **SEMPRE** in
orario di lavoro e senza oneri a
carico del lavoratore



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori e lavoratrici
(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Applicazione Accordi Stato-Regioni

Formazione per i
LAVORATORI A DOMICILIO
(art.3 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il datore di lavoro è tenuto a **fornire** ai lavoratori a domicilio un'adeguata informazione e **formazione nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011**

Interpello N.13/2013 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

Formazione in caso di
**CONTRATTO
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO**

FAQ del 30 marzo 2010
al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Art.23 comma 5 del D.Lgs. 276/2003

Accordi Stato-Regioni
n.221/2011 n.153/2012

segue

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

Formazione in caso di

CONTRATTO

DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO



Accordi Stato-Regioni
n.221/2011 n.153/2012

Il somministratore e l'utilizzatore, nel rispetto delle disposizioni, eventualmente esistenti, del CCNL del caso di specie, hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge, in particolare possono *“concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore”*

segue

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori
(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Applicazione Accordi Stato-Regioni

Formazione in caso di
CONTRATTO
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Accordi Stato-Regioni
n.221/2011 n.153/2012

In difetto di accordi tra somministratore e utilizzatore in fase contrattuale, la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente in riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

Formazione di **ALTRI SOGGETTI EQUIPARATI AI LAVORATORI**

Allievi degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

(Art.2 comma 1 lettera a) D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

Soggetti che svolgono stage o tirocini formativi presso un'azienda o uno studio professionale

FAQ del 1 ottobre 2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

Soggetti di cui all'Articolo 21 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

- Componenti dell'impresa familiare
 - Lavoratori autonomi
 - Coltivatori diretti del fondo
 - Soci delle società semplici
 - Operanti nel settore agricolo
- Artigiani e piccoli commercianti

Hanno **facoltà** di partecipare a **corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, con oneri a proprio carico, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, **secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.**

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

ENTRATO IN VIGORE

dell'Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011



11 Gennaio 2012

(data di pubblicazione in G.U.)

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

SCADENZE



LAVORATORI

11 gennaio 2013



Aggiornamento lavoratori formati prima dell'11 gennaio 2007

11 gennaio 2017



Aggiornamento lavoratori formati
fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012

11 gennaio 2017



Aggiornamento lavoratori formati dopo l'11 gennaio 2012
con corso programmato e formalmente approvato al
11/01/2012

Per i lavoratori formati dopo l'11 gennaio 2012 il quinquennio dell'aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

SCADENZE



PREPOSTI

11 gennaio 2013



Aggiornamento preposti formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012

11 luglio 2013



Formazione specifica e aggiuntiva dei lavoratori che svolgevano la funzione di preposto alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale

11 gennaio 2017



Aggiornamento preposti formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012

Per i preposti formati dopo l'11 gennaio 2012 il quinquennio dell'aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Formazione Lavoratori

(art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Applicazione Accordi Stato-Regioni

SCADENZE



DIRIGENTI

11 luglio 2013



Formazione specifica per i lavoratori che svolgevano la funzione di dirigenti alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale

11 gennaio 2017



Aggiornamento dirigenti formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012

Per i dirigenti formati dopo l'11 gennaio 2012 il quinquennio dell'aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

SANZIONI PENALI

Art.55 comma 5 lettera c)
D.Lgs.81/08 e s.m.i



D.Lgs. 151 del 14 settembre 2015
ha modificato l'art.55
aggiungendo il comma 6-bis



“Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’articolo (*omissis*) 37, commi 1, 7, 9 e 10, (*omissis*)”

“In caso di violazione delle disposizioni previste (*omissis*) dall’art.37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a **più di cinque lavoratori** gli importi della sanzione sono **raddoppiati**, se la violazione si riferisce a **più di dieci lavoratori** gli importi della sanzione sono **triplicati**”

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Comparto
Agricoltura

LAVORATORI STAGIONALI
di cui all'Art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



Gli Accordi Stato-Regioni
NON SI APPLICANO

Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

Lavoratori stagionali che svolgono la propria attività, presso la stessa azienda, per un **numero di giornate ≤ 50 nell'anno**, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali

Lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio (*voucher*), di cui al D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., di carattere stagionale nelle imprese agricole

segue

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Comparto
Agricoltura

LAVORATORI STAGIONALI
di cui all'Art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

Ai lavoratori stranieri
deve essere **garantita**
la comprensione della
lingua utilizzata nei
documenti relativi alla
formazione


Il datore di lavoro adempie all'obbligo di formazione
consegnando al lavoratore appositi documenti, certificati da
ASL/Enti Bilaterali e Organismi paritetici del settore agricolo
che contengano indicazioni idonee a **fornire conoscenze per**
l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché
a trasferire **conoscenze e procedure utili all'acquisizione di**
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda

segue

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Comparto
Agricoltura

**LAVORATORI STAGIONALI
di cui all'Art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**



segue

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Comparto
Agricoltura

LAVORATORI STAGIONALI di cui all'Art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

scheda 2
1/6

Trattore agricolo

principali pericoli



- schiacciamento a seguito di ribaltamento del mezzo;
- caduta e scivolamento nelle fasi di salita e discesa;
- contatto con organi in movimento;
- contatto con parti calde.

misure di protezione



Tutte le trattrici agricole a ruote e a cingoli devono avere una struttura di protezione (cabina o telaio) del posto di guida in caso di ribaltamento.

Per la costruzione e l'installazione dei telai di protezione, su trattrici che ne sono sprovviste, è possibile anche seguire le indicazioni delle Linee Guida INAIL_ex Ispesi.

La "dichiarazione di conformità del dispositivo di protezione" e la "dichiarazione di corretta installazione" dovranno essere allegate al libretto di circolazione.

scheda 2
2/6

Trattore agricolo

misure di protezione



Oltre alla struttura di protezione del posto di guida, tutte le trattrici devono avere un dispositivo di ritenzione (cintura di sicurezza) che, in caso di capovolgimento del mezzo, trattiene il conducente al sedile, cioè all'interno di un volume di sicurezza.

Per la corretta installazione è possibile seguire le indicazioni delle Linee Guida INAIL_ex Ispesi.

misure di protezione

Se il dislivello tra il suolo e la piattaforma di guida supera i 55 cm, l'accesso al posto di guida deve essere facilitato da gradini o scalette, con le seguenti caratteristiche:



- superfici grigliate ed antiscivolo, con bordo laterale rialzato per evitare lo slittamento dei piedi e progettato per minimizzare l'accumulo di fango;
- uguale distanza verticale fra un gradino e l'altro.

Per garantire all'operatore tre punti di appoggio/presa nelle fasi di accesso (o uscita) al posto di guida, se non disponibili, vanno installate maniglie o corrimani

segue

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Comparto
 Agricoltura

LAVORATORI STAGIONALI di cui all'Art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

scheda 2
3/6

Trattore agricolo

misure di protezione




Foto 1




Foto 2

Gli elementi mobili pericolosi (es. cinghie per la trasmissione del moto, ventola del sistema di raffreddamento foto 1) e la marmitta, se posizionata a meno di 30 cm dal posto di guida, (foto 2) devono essere protetti con adeguati dispositivi (schermi o reti) tali da impedirne il contatto anche accidentale.

misure di protezione



E' opportuno tenere sulla trattrice un "pacchetto di primo soccorso" e idonei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) da utilizzare in caso di emergenza (es. guanti per il rischio meccanico, chimico...)

scheda 2
4/6

Trattore agricolo

manutenzione



La trattrice va sottoposta a idonea manutenzione, con controlli periodici dei dispositivi di protezione e dei vari elementi della macchina (es. telaio, cinture, freni, presa di forza...). Generalmente la frequenza dei controlli è biennale o ogni 1000 ore di utilizzo. E' opportuno che i controlli siano effettuati da persona competente, e annotati sul "registro dei controlli". Le Linee Guida (INAIL ex Ispesl) forniscono indicazioni in merito.

manutenzione



I componenti del telaio/arco di protezione del posto di guida (tubolari, piastre, flange, giunti saldati, viti e bulloni), nel tempo si possono usurare. E' importante il controllo dell'assenza di corrosione, di fratture sulla superficie del metallo o sul cordone di saldatura e di deformazioni. In caso di corrosione passante, evidenti fratture o deformazioni, va sostituita la struttura di protezione o dove possibile, la parte interessata.

segue

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

Comparto
Agricoltura

LAVORATORI STAGIONALI di cui all'Art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

scheda 2
5/6


Trattore agricolo

lavorare in sicurezza

Diversi fattori possono influire sul ribaltamento della trattrice:



carreggiata stretta, posizione alta del baricentro, zavorre errate, elevati sforzi di trazione, posizione alta del gancio di trazione.
Le caratteristiche del terreno (bagnato, pendenza eccessiva, presenza di canali) possono aumentarne il rischio.



Le lavorazioni in traverso espongono maggiormente ad un ribaltamento laterale.
Le lavorazioni a ritocchino, lo riducono.

lavorare in sicurezza



- allacciare sempre la cintura di trattenuta;
- mantenere una distanza di sicurezza da canali, fossi;
- mantenere velocità adeguate alle condizioni del terreno, evitando brusche sterzate;
- installare le zavorre previste dal costruttore;
- usare rimorchi forniti di sistema frenante;
- trainare carichi adeguati alla potenza della trattrice.

scheda 2
6/6

Trattore agricolo

norme comportamentali



- per la salita e discesa dal posto di guida tenersi alle maniglie o ai corrimani predisposti;
- accertarsi che non ci siano persone nel raggio d'azione del mezzo durante le manovre;
- evitare di azionare il trattore da terra;
- usare scarpe di sicurezza provviste di puntale di protezione.

formazione



Chi utilizza la trattrice (sia a ruote che a cingoli) dovrà ricevere una formazione ed un addestramento specifico.

Il percorso formativo è articolato in moduli teorici, pratici e prove di verifica.

Al termine del corso è previsto un "attestato di abilitazione".

segue